

Sentenza: 20/2/2007, n. 40

Materia: trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente gli articoli 3, 39, 51, e 97 Cost.

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto: delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20/1/2007 (Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione)

Esito: Inammissibilità della questione di legittimità della delibera relativamente agli articoli 3, 51 e 81 Cost.;
infondatezza della questione di legittimità della delibera relativamente all'articolo 39 della Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Commissario di Stato per la Regione siciliana promuove questione di legittimità costituzionale della delibera in oggetto, composta di due articoli: l'articolo 1 il quale, in attesa della riforma del corpo forestale regionale, istituisce per gli appartenenti al ruolo del corpo stesso i medesimi ruoli previsti dalla legislazione statale per il corpo forestale dello Stato e contestualmente sopprime i ruoli stabiliti dalla legislazione regionale vigente, e l'articolo 2 che dispone in ordine all'entrata in vigore del testo legislativo.

Secondo il ricorrente tale normativa riproduce alcune disposizioni contenute in una precedente delibera legislativa, rispetto a cui era stata proposto ricorso alla Corte per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, ricorso che era stato poi definito per cessazione della materia del contendere poiché la predetta delibera era stata in seguito promulgata con l'omissione delle norme impugnate.

Il Commissario dello Stato ripropone in riferimento alla delibera legislativa, oggetto dell'attuale impugnazione, i medesimi rilievi già sollevati sulla precedente, limitandosi tuttavia a richiamare le argomentazioni già svolte nel suo precedente ricorso, relative al contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

La Consulta al riguardo giudica, accogliendo la tesi della difesa regionale, inammissibile la questione di legittimità poiché motivata per relationem. Riafferma, infatti, il principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale per cui la questione non solo deve essere esattamente identificata nei suoi termini normativi ma deve anche essere accompagnata da una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta di declaratoria d'incostituzionalità della legge.

Il Commissario dello Stato aggiunge, ai predetti rilievi di illegittimità costituzionale, la denuncia del contrasto della delibera impugnata con l'articolo 39 Cost. in quanto all'articolo 1, si interverrebbe nella disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del corpo forestale regionale senza prevedere il diritto dei lavoratori interessati a partecipare, tramite le proprie rappresentanze sindacali, alla definizione delle materie e degli istituti relativi al trattamento di loro specifico interesse.

In particolare, tale omessa previsione darebbe luogo alla violazione dell'obbligo assunto dalla Regione con l'articolo 110 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002-2005, che fa espresso richiamo all'attività di un istituendo comitato composto da rappresentanti dell'ARAN Sicilia, della Regione e delle organizzazioni sindacali per approfondire le questioni relative al trattamento giuridico ed economico del settore, in vista di un ulteriore contratto integrativo.

La Regione, riguardo a tali censure, chiede che la questione sia dichiarata inammissibile per la scarsità e la inadeguatezza delle motivazioni addotte a sostegno, e comunque infondata.

Ad avviso della Regione la delibera impugnata è costituzionalmente legittima poiché si limita ad estendere, nell'ambito delle dotazioni organiche del corpo forestale regionale, gli stessi ruoli previsti per il corpo forestale dello Stato, né si potrebbe pervenire a contraria conclusione sulla base del richiamato art. 110 del contratto collettivo, sia perché l'autonomia collettiva non esclude limiti legali alla stessa, sia perché la disciplina del corpo forestale in quanto forza di polizia è oggetto, come tale, di riserva di legge, sia, infine, perché l'attribuzione al comitato previsto dall'art. 110 del contratto collettivo di compiti condizionanti l'esercizio della potestà legislativa regionale si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva della Regione siciliana in ordine allo stato giuridico ed economico dei propri dipendenti, di cui all'articolo 14 lettera q) dello statuto regionale.

La Corte Costituzionale giudica tale ultima questione, sollevata in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, non fondata.

Secondo il giudice delle leggi, infatti, le norme impugnate dal Commissario dello Stato, con riferimento al rapporto di lavoro del personale del corpo forestale regionale, non comprimono né tanto meno annullano l'autonomia negoziale collettiva di cui all'articolo 39 della Costituzione, ed in particolare il richiamato articolo 110 del contratto collettivo non

stabilisce affatto che la materia dell'ordinamento professionale del personale forestale deve costituire oggetto di autonoma determinazione in sede negoziale. L'articolo 117, invero, affida al comitato da esso istituito soltanto il compito di elaborare proposte per i provvedimenti da adottare e non certamente quello di concludere accordi sindacali.